



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL
CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale dei Lavori Pubblici
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche
Ufficio di supporto del Commissario di Governo

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



OPERE DI ADEGUAMENTO DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ESISTENTI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE E COMUNALE

Intervento n.1 - Ponte SP 44 sul canale Urune - Alghero / SS

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: J11B20001610001 CIG: 9418733859	ELABORATO: FR-VAR-2	REV: 01	TITOLO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE	SCALA: -	DATA: Luglio 2023
---	-------------------------------	-------------------	--	-------------	----------------------

R.T.P. Progettisti

Mandataria:



Mandanti:



Ing. Arianna Melis
Ing. Carla Maria Attene



Responsabile Integrazione delle prestazioni specialistiche

Coordinamento alla sicurezza

Responsabile strutture

Responsabile idraulica

Responsabile ambiente e paesaggio

Responsabile geologia

Responsabile progettazione geotecnica

Responsabile indagini geognostiche

Responsabile archeologia

Referente locale

Ing. Matteo Di Girolamo

Ing. Raffaele Ferrari

Ing. Roberto Boller

Ing. Beatrice Majone

Arch. Felipe Lozano

Geol. Maurizio Lanzini

Ing. Pietro Romani

Geol. Stefano De Montis

Arch. Michela Migalettu

Ing. Fabio Cambula

Responsabile del procedimento

Ing. Silvio Artizzu

REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA	AUTORIZZATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	CAMBULA	APRILE 2023	CAMBULA	APRILE 2023	CAMBULA	APRILE 2023	DI GIROLAMO	APRILE 2023
1	REVISIONE PER CDS	CAMBULA	LUGLIO 2023	CAMBULA	LUGLIO 2023	CAMBULA	LUGLIO 2023	DI GIROLAMO	LUGLIO 2023

Comune di ALGHERO (SS)
Interventi 1 - Adeguamento del Ponte SP44 sul Canale Uruno
Variante urbanistica
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE

SOMMARIO

1	ATTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO	2
2	NORME DI ATTUAZIONE	2

1 ATTI NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE DI RIFERIMENTO

Costituiscono atti normativi e di pianificazione di riferimento per la redazione della presente variante urbanistica:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30 Dicembre 1976, di adozione definitiva del Piano Regolatore Generale, a seguito di verifica di coerenza da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, Decreto n. 1427/U del 05.11.1984;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2020, successivamente integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2020, di approvazione, quale variante al P.R.G. del Programma di Conservazione e Valorizzazione delle aree della bonifica di Alghero (P.C.V.B.), in recepimento delle prescrizioni R.A.S. di cui alla Determinazione n. 800 del 15.07.2019 ed a seguito della verifica di coerenza da parte della RAS n. 948 del 19.08.2020 e successiva pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 51 del 27.08.2020;
- D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U "Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna".

2 NORME DI ATTUAZIONE

La presente Variante al Programma di Conservazione e Valorizzazione delle aree della bonifica di Alghero (P.C.V.B.), quale strumento di pianificazione urbanistica per l'area oggetto degli interventi di adeguamento del ponte sito lungo la strada provinciale 44 di attraversamento del Canale Urune, ribadisce la disciplina vigente senza modificare la precedente normativa.

La Variante individua semplicemente le aree di pertinenza del corso d'acqua, in cui sono previste le opere di inalveazione e sistemazione, all'interno della sottozona "H2.3", anziché essere ricomprese nelle sottozone esistenti "E2*" ed "E5*", come riportato nella cartografia allegata al P.C.V.B..

Si riportano di seguito gli stralci delle N.T.A. del vigente P.C.V.B., inerenti le zone e sottozone omogenee interessate dalla Variante.

TITOLO II - ZONE OMOGENEE

Art. 9 - Ambiti agricoli - Zone E*

Definizione

Le zone agricole sono le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno (DPGR 228/94 - DA 2266/U del 1983).

Le zone E* sono le zone agricole della bonifica di Alghero perimetrata dal D.R. n. 26/33 del 06/07/2010. In queste zone insiste per lo più un edificato del tipo sparso composto da unità abitative unifamiliari (case coloniche) collegate alla conduzione del fondo. Sono presenti insediamenti specializzati caratterizzati da varietà di attività produttive specifiche del settore agro - pastorale.

Comune di ALGHERO (SS)
Interventi 1 - Adeguamento del Ponte SP44 sul Canale Urune
Variante urbanistica
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE

Indirizzi e prescrizioni progettuali

1. preservare la destinazione agricola dei fondi e la dimensione produttiva;
2. arginare la diffusione dell'insediamento nell'agro, limitando l'edificazione ai soli casi dei fabbricati a stretto servizio dell'azienda agraria;
3. recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli edifici di valore storico;
4. conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (filari frangivento, siepi, muretti a secco, canali, ecc.);
5. riferirsi, per gli interventi di nuova costruzione, per le caratteristiche costruttive formali e compositive, per le indicazioni sui particolari costruttivi e le tipologie dei materiali, ai "Progetti Guida", Tavv. 5.3;
6. valorizzare il paesaggio della bonifica, cercando di coniugare interventi di riqualificazione con azioni volte al ripristino della funzione produttiva anche in un'ottica di ammodernamento delle aziende e di accesso alle misure di incentivazione comunitarie;
7. incentivare azioni e opere che consentano la riqualificazione energetica dei manufatti residenziali e produttivi, la conservazione delle risorse idriche, la mobilità ciclo - pedonale (D.G.R. n. 6/22 del 31.01.2017) in una prospettiva di evoluzione verso un paesaggio sostenibile ed innovativo.

Gli interventi si attuano nel rispetto delle prescrizioni vigenti alla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo diverse disposizioni contenute nelle sottozone:

- a. per la conduzione del fondo si applica il D.P.G.R. 228/1994, le N.T.A. del P.P.R., la L.R. 8/2015;
- b. per gli usi agrituristici si applicano la L.R. 11 maggio 2015 n.11 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pesca - turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. n.18 del 1998" e modifiche della L.R. 19/2016; l'Art. 9 del D.P.G.R. 228/1994. Qualora venga richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica, la superficie minima del fondo non dovrà essere inferiore a ha 4 e il titolare con atto d'obbligo dovrà impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a ha 4 individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto;
- c. per gli usi a fini turistico - ricettivi riferibili alle sole strutture per alberghi rurali si applica la L.R. n. 16/2017;
- d. devono essere rispettati i parametri minimi di redditività aziendale richiesti dalla Comunità Europea (All. A);
- e. sono soggette a permesso di costruire le opere elencate all'Art. 3 della L.R. 23 Ottobre 1985 n. 23 e ss.mm.ii..

[...]

Disposizioni a salvaguardia e miglioramento delle capacità produttive agricole

Per il raggiungimento della superficie minima di intervento si fa riferimento ai punti 3 e 4 dell'Art. 26 L.R. 8/2015, non costituiscono soluzioni di discontinuità all'interno dei fondi rustici servitù, fasce alberate, strade poderali e vicinali, espropri per pubblica utilità (acquedotti, elettrodotti, etc...).

In sede di richiesta del titolo abilitativo, il soggetto legittimato che volontariamente si impegna con atto di vincolo a mantenere l'integrità del fondo agricolo produttivo risultante alla data di adozione del P.C.V.B. potrà beneficiare delle premialità di cui all'Art. 18.

Sottozona

E2* Aree della bonifica (Suoli della I, II e III classe di capacità d'uso)

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva caratterizzate da attività agricole e zootecniche in terreni irrigui e non, con media/elevata capacità e suscettività agli usi agrozootecnici.

E5* Aree della bonifica (Suoli della IV - V - VI - VII - VIII classe di capacità d'uso)

Aree caratterizzate da condizioni geopedologiche, da capacità d'uso e suscettività all'uso agricolo scarse o assenti a causa di severe limitazioni: pendenze elevate, pericolo di erosione, eccesso di rocciosità.

Art. 10 - Ambiti agricoli - Sottozona E2*

Sono le "Aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale" ai sensi dell'Art. 57 delle N.T.A. del P.P.R., da assoggettare alla disciplina degli articoli 58 e 59 delle stesse N.T.A., di primaria importanza per la funzione agricolo - produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni (suoli della classe I - II - III).

In generale, gli obiettivi della norma perseguono:

- la salvaguardia del suolo e delle zone soggette a limiti di natura idrogeologica e pedologica;
- la salvaguardia e la riqualificazione degli elementi paesaggistici del tessuto agrario e del patrimonio edilizio storico;
- il mantenimento ed il potenziamento delle filiere produttive.

Le destinazioni d'uso principali sono le seguenti:

- r - destinazioni residenziali legate all'attività agricola;
- p - destinazioni produttive agricole, secondo le seguenti tipologie:
 - strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
 - strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
 - manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
 - manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
 - strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di complementarità rispetto alle attività aziendali inteso in termini di attività "connesse" con

Comune di ALGHERO (SS)
Interventi 1 - Adeguamento del Ponte SP44 sul Canale Urune
Variante urbanistica
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN VARIANTE

l'attività agricola e in ogni caso le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dal DPGR 228/1994 e dall'art. 4 del DA 2266/U/1983;

- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali, fermo restando che l'attività commerciale in zona agricola è esercitabile dall'imprenditore agricolo quale attività connessa a quella agricola se avviene nei termini stabiliti dall'art. 2135 del Codice Civile;
- locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali;
- punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di venti posti letto, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con delibera del Consiglio comunale fino a 0,10mc/mq. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere di ha 4. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 4 vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di ha 4 relativa al fondo agricolo. Per quanto riguarda l'ubicazione di tali strutture si fa riferimento al DA 2266/U/1983 e sia la reciproca distanza tra un punto di ristoro e l'altro, sia la distanza minima dal perimetro dei centri urbani, sono fissate in 2000 metri.

È possibile, garantendo il rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi, la realizzazione di manufatti che combinino in un unico corpo di fabbrica locali destinati ad uso residenziale per l'imprenditore agricolo e locali a destinazione agricolo-produttiva;

- i - impianti e reti tecnologiche;
- t - destinazioni ricettive per l'agriturismo e gli alberghi rurali;
- sg - attrezzature socio - assistenziali.

Ai sensi dell'Art. 58, comma 6 delle N.T.A. del P.P.R., le suddette destinazioni d'uso e i relativi cambi sono ritenuti compatibili con la consistenza storico culturale dell'area di bonifica.

Ai sensi dell'Art. 5 comma 4, 5 del D.P.G.R. 228/1994, i fabbricati per insediamenti produttivi di tipo agroindustriale sono ubicati in aree a tale scopo destinate dal PUC, oppure nelle zone territoriali omogenee di tipo D, fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, di cooperative e di associazioni di produttori agricoli. Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agroindustriale non può superare il 50%.

In tutti i casi si fa riferimento all'art. 83, comma 4, 5 delle NTA del PPR:

- N.T.A. del P.P.R. Art. 83 comma 4: la destinazione d'uso degli eventuali edifici residenziali è da considerarsi strettamente correlata con le attività effettive e prevalenti di carattere agricolo e zootecnico, cessate le quali il soggetto titolare è tenuto a corrispondere per intero i contributi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi al volume residenziale;
- N.T.A. del P.P.R. Art. 83 comma 5: per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del

fondo la modifica di destinazione d'uso senza incrementi volumetrici è ammessa, previa delibera del Consiglio Comunale, dietro presentazione di un progetto, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per gli alberghi rurali come disciplinati dalla L.R. n. 16/2017.

Ai sensi dell'Art. 55 delle N.T.A. del P.P.R. è fatto obbligo di conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (filari frangivento, siepi, muretti a secco, canali, ecc.) e in particolare per quanto concerne le recinzioni a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale, si prescrive la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni così come specificato all'Art. 17.

Per ciò che concerne le componenti paesaggistico-ambientali, così come perimetrare nelle Tavv. 2.8, ricomprese nella presente sottozona urbanistica, si applicano le prescrizioni e gli indirizzi contenuti negli articoli da 22 a 30 delle N.T.A. del P.P.R..

Art. 11 - Ambiti agricoli - Sottozona E5*

Sono aree caratterizzate da condizioni geopedologiche, da capacità d'uso e suscettibilità all'uso agricolo scarse o assenti a causa di severe limitazioni: pendenze elevate, pericolo di erosione, eccesso di rocciosità. Va favorita la gestione delle aree pascolative in funzione della capacità di carico di bestiame.

Sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento suscettibile di pregiudicare la stabilità ecosistemica e la fruibilità paesaggistica. Sono ammessi esclusivamente edifici per la conduzione del fondo, previa predisposizione di piano aziendale, di cui al D.P.G.R. n. 228/1994.

Come previsto dagli Artt. 8, 9, 47 delle N.T.A. del P.P.R., per gli edifici storici come individuati nelle Tav. 3.3, 3.5 e Tavv. 5.3 è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali ed è consentito effettuare esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, salvo diverse indicazioni delle *Linee guida per la conservazione degli edifici storici* (Art. 15).

Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- p - Destinazioni produttive agricole come Art. 10;
- r - Destinazioni residenziali legate all'attività agricola riferite ai soli fabbricati esistenti;
- t - Destinazioni ricettive per l'agriturismo e gli alberghi rurali.

In tutti i casi si fa riferimento all'art. 83, comma 4, 5 delle N.T.A. del P.P.R.:

- N.T.A. del P.P.R. Art. 83 comma 4: La destinazione d'uso degli eventuali edifici residenziali è da considerarsi strettamente correlata con le attività effettive e prevalenti di carattere agricolo e zootecnico, cessate le quali il soggetto titolare è tenuto a corrispondere per intero i contributi degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione relativi al volume residenziale;
- N.T.A. del P.P.R. Art. 83 comma 5: Per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del fondo la modifica di destinazione d'uso senza incrementi volumetrici è ammessa, previa delibera del Consiglio Comunale, dietro presentazione di un progetto, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla

utilizzazione dei manufatti stessi per gli alberghi rurali come disciplinati dalla L.R. n. 16/2017.

Ai sensi dell'Art. 55 delle N.T.A. del P.P.R. è fatto obbligo di conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (filari frangivento, siepi, muretti a secco, canali, ecc.) e in particolare per quanto concerne le recinzioni a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale, si prescrive la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni così come specificato all'Art. 17.

Per ciò che concerne le componenti paesaggistico - ambientali, così come perimetrare nelle Tavv. 2.8, ricomprese nella presente sottozona urbanistica, si applicano le prescrizioni e gli indirizzi contenuti negli articoli da 22 a 30 delle N.T.A. del P.P.R..

Art. 12 - Ambiti di salvaguardia ambientale - Zone H*

Definizione

Le zone H* comprendono le parti del territorio che rivestono un valore archeologico e paesaggistico di particolare interesse per la collettività.

Indirizzi e Prescrizioni progettuali

- minima visibilità intesa come ubicazione lungo le direttrici di minore visuale;
- contenimento dei volumi, ovvero dimensionamento limitato alle strette necessità funzionali, anche con fabbricati temporanei e reversibili;
- utilizzo di materiali e tipi edilizi coerenti con il carattere dei luoghi;
- recupero e restauro degli edifici esistenti, con possibilità per quelli fuori contesto e di scarso valore storico e architettonico di trasformazioni senza aumento di volume;
- recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente e gli edifici di valore storico;
- conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contorno (filari frangivento, siepi, muretti a secco, canali, ecc.);
- incentivare azioni e opere che consentano la riqualificazione energetica dei manufatti esistenti, la conservazione delle risorse idriche, la mobilità ciclo-pedonale in una prospettiva di evoluzione verso un paesaggio sostenibile ed innovativo.

Sono consentiti i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza alterazione dello stato dei luoghi e delle volumetrie preesistenti;
- gli interventi di realizzazione delle pertinenze di cui all'articolo 817 del codice civile;
- prevenzione e tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
- riqualificazione paesaggistica e ambientale, finalizzati alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla fruizione dell'ambito stesso o al ripristino degli ecosistemi;
- gli interventi edilizi strettamente necessari agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi;

- gli interventi previsti nei piani di utilizzo dei litorali a condizione che le strutture a servizio della balneazione siano di facile rimozione e i parcheggi non comportino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi.

Per la nuova edificazione si applicano le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 4 del DA 2266/U/1983 e relativa circolare n. 1/1984.

Sottozone

Si distinguono le seguenti sottozone:

H1* Beni archeologici, storico - architettonici e zone di Tutela Integrale

Sono le aree di sedime del monumento archeologico o storico-architettonico e le relative zone di tutela integrale così come individuate nelle Tavv. 3.1, nelle Tavv. 3.2 e nel verbale conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'Art. 49, commi 2 e 4 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale.

In tali aree si applicano la disciplina d'uso contenuta nelle schede monografiche allegata al suddetto verbale e la disciplina d'uso contenuta nelle schede monografiche contenute nell'allegato B alle N.T.A..

H2* Aree di pregio paesaggistico

Sono le aree di particolare pregio, relative ai seguenti beni paesaggistici ambientali, facenti parte dell'assetto ambientale del PPR, così come individuate nelle tavv. 2.10.1 e nelle seguenti sottozone:

- sottozona H2.1* falesie e versanti costieri ad alta energia. Promontori. Scogli e piccole isole. Sistemi a baie e promontori;
- sottozona H2.2* zone umide costiere e aree di notevole interesse faunistico;
- sottozona H2.3* territori coperti da boschi.

In tali sottozone:

- sono ammessi gli interventi di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche;
- non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene, non è comunque ammessa la ristrutturazione nelle architetture storiche" (comma 3 Art. 58 N.T.A. P.P.R.) e non sono consentiti interventi che modifichino lo stato dei luoghi;
- sono consentite le attività agricole che non compromettano la naturalità dei luoghi, ed è consentito il pascolo;
- è prescritta la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti;
- sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito;

- con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato;
- qualunque trasformazione, fatto salvo l'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica;
- sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi delle componenti paesaggistico-ambientali in quanto ad essi applicabili;
- per quanto non previsto dalle presenti norme, si rimanda agli articoli da 18 a 20 delle NTA del PPR.

a) sottozona H2.1*

La sottozona H2.1* ricomprende i seguenti beni paesaggistici ambientali: falesie e versanti costieri ad alta energia. Promontori. Scogli e piccole isole. Sistemi a baie e promontori.

Valgono le prescrizioni generali per le zone H2*.

Sono vietati: qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle formazioni climatiche, interventi forestali, se non a scopo conservativo.

b) sottozona H2.2*

La sottozona H2.2* ricomprende i seguenti beni paesaggistici ambientali: zone umide costiere, per le quali si richiamano gli articoli 8, 17 e 18 delle N.T.A. del P.P.R., e aree di notevole interesse faunistico, per le quali si richiamano gli articoli 38, 39 e 40 delle N.T.A. del P.P.R..

Valgono le prescrizioni generali per le zone H2*.

Sono vietati: qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; tutti gli interventi che direttamente o indirettamente, possono comportare rischi di interrimento e di inquinamento; negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle formazioni climatiche, interventi forestali, se non a scopo conservativo.

c) sottozona H2.3*

La sottozona H2.3* ricomprende i seguenti beni paesaggistici ambientali: territori coperti da boschi.

Valgono le prescrizioni generali per le zone H2*.

Sono vietati: qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; negli habitat prioritari ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle formazioni climatiche, interventi forestali, se non a scopo conservativo.

Gli interventi ammessi dovranno essere orientati al mantenimento della struttura originaria della vegetazione favorendo l'evoluzione naturale degli elementi nativi.

La legge regionale L.R. 8/2016 e nazionale Art. 142, lett. g) del D. Lgs. 42 del 2004 costituiscono la normativa di riferimento applicata ai fini della individuazione del bene stesso e della sua tutela.